

COMUNE DI EMPOLI
PROVINCIA FIRENZE

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E
APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE
SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI**

ai sensi dell'art. 14, D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201

TITOLO I	4
Disposizioni generali	4
Art. 1 Oggetto del Regolamento	4
Art. 2 Gestione e classificazione dei rifiuti	4
Art. 3 Rifiuti assimilati agli urbani	5
Art. 4 Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti	5
Art. 5 Soggetto attivo	6
TITOLO II	6
Presupposto e soggetti passivi	6
Art. 6 Presupposto per l'applicazione del tributo	6
Art. 7 Soggetti passivi	7
Art. 8 Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti	7
Art. 9 Esclusione dall'obbligo di conferimento	8
Art. 10 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio	8
Art. 11 Superficie degli immobili	10
TITOLO III	10
Tariffe	10
Art. 12 Costo di gestione	10
Art. 13 Determinazione della tariffa	11
Art. 14 Articolazione della tariffa	11
Art. 15 Periodi di applicazione del tributo	11
Art. 16 Tariffa per le utenze domestiche	12
Art. 17 Occupanti le utenze domestiche	12
Art. 18 Tariffa per le utenze non domestiche	12
Art. 19 Classificazione delle utenze non domestiche	13
Art. 20 Scuole statali	13
Art. 21 Tributo giornaliero	13
Art. 22 Tributo provinciale	14
TITOLO IV	14
Riduzioni e agevolazioni	14
Art. 23 Riduzioni per le utenze domestiche	14
Art. 24 Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive	15
Art. 25 Riduzioni per il recupero	15
Art. 26 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio	17
Art. 27 Agevolazioni	17
Art. 28 Cumulo di riduzioni e agevolazioni	17
TITOLO V	17
Maggiorazione per i servizi indivisibili	17
Art. 29 Presupposto della maggiorazione	17
Art. 30 Aliquote	17
TITOLO VI	18
Dichiarazione, accertamento e riscossione	18

Art. 31	Obbligo di dichiarazione	18
Art. 32	Contenuto e presentazione della dichiarazione	18
Art. 33	Poteri del Comune	20
Art. 34	Accertamento	20
Art. 35	Sanzioni	20
Art. 36	Riscossione	21
Art. 37	Interessi	21
Art. 38	Rimborsi	21
Art. 39	Disciplina della dilazione e rateizzazione del tributo	21
Art. 40	Somme di modesto ammontare	22
Art. 41	Disciplina della procedura coattiva	22
Art. 42	Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione	22
Art. 43	Ambito di applicazione	22
Art. 44	Attivazione del procedimento per la definizione con adesione	23
Art. 45	Procedimento ad iniziativa del Comune	23
Art. 46	Procedimento ad iniziativa del contribuente	24
Art. 47	Differimento, mancata presentazione, mancato accordo	24
Art. 48	Atto di accertamento con adesione accordo	24
Art. 49	Perfezionamento della definizione	24
Art. 50	Effetti della definizione	25
Art. 51	Effetti del mancato accordo	25
Art. 52	Riduzione della sanzione	25
Art. 53	Autotutela	26
Art. 54	Contenzioso	26
TITOLO VII		26
Disposizioni finali e transitorie		26
Art. 55	Entrata in vigore e abrogazioni	26
Art. 56	Clausola di adeguamento	26
Art. 57	Disposizioni transitorie	26
Art. 58	Disposizioni per l'anno 2013	27

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 *Oggetto del Regolamento*

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge nonché i regolamenti comunali vigenti

Art. 2 *Gestione e classificazione dei rifiuti*

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal regolamento per la gestione dei rifiuti e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;

- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 3 Rifiuti assimilati agli urbani

1. Ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nel regolamento per la gestione dei rifiuti e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, possono essere assimilati ai rifiuti urbani.
2. Le modalità, i criteri qualitativi e quantitativi nonché le procedure di accertamento per l'assimilazione di rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono definite nel regolamento per la gestione dei rifiuti e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. A tale regolamento si rinvia per tutto quanto non definito nel presente regolamento.

Art. 4 Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi

ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento n. 2002/1774/CE, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 5 Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II

Presupposto e soggetti passivi

Art. 6 Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

- a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
- d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo, ad eccezione delle aree scoperte operative:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili;

- b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva,.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 7 *Soggetti passivi*

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi consecutivi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui viene esercitata promiscuamente un'attività economica e nell'impossibilità di distinguere la superficie dell'attività si applica globalmente il tributo dovuto dalle utenze domestiche.

Art. 8 *Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti*

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete o inagibili;
 - b) gli edifici destinati ed aperti al culto, purché riconosciuti dalla legge, nonché i locali strettamente connessi a tale attività, con esclusione di quelli annessi ad uso abitativo e ricreativo.
 - c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - g) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui

insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tale da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo, il tributo verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9 Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

Art. 10 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano, di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
- d) le superfici delle attività artigianali e industriali in cui sono insediati processi produttivi che generano rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, per i quali il produttore dimostri di aver correttamente provveduto con propri oneri allo smaltimento e attestati di aver destinato, l'intero flusso di rifiuti generato da tali processi, a canali di smaltimento diversi dal circuito di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

Attività	Riduzione
1) Officine meccaniche, riparazione auto, moto, cicli, macchine agricole, elettrauto	30%
2) Officine di carpenteria metallica e prefabbricati in genere	30%
3) Tipografie artigiane	10%
4) Autocarrozzerie	35%
5) Produzione di Ceramiche	20%
6) Decorazione, molatura vetro	10%
7) Falegnamerie	20%
8) Laboratori di analisi, di odontotecnico e di veterinario	5%
9) Gommisti	40%
10) Locali per le attività di impianti elettrici, idraulici, termoidraulici, frigoristi, condizionamento	20%
11) Calzaturifici	35%
12) Concerie, tintorie pelli	40%
13) Galvanotecnica e verniciature	20%
14) Distributori carburante	20%
15) Lavanderie	10%
16) Locali dell'industria chimica per la produzione di beni e prodotti	25%
17) Locali dell'industria tessile	10%
18) Ospedali, Case di cura e di riposo	20%
19) Cantine e frantoi con carattere industriale	30%
20) Laboratori fotografici	10%
21) Florovivaismo	38%
22) Cimiteri	30%
23) Locali ove si producono scarti di origine animale	25%
24) Tribune di impianti sportivi	30%
25) Parcheggi privati a pagamento	20%
26) Aree scoperte operative eccedenti mq. 100	20%
27) Aree scoperte operative eccedenti mq. 500	25%
28) Aree scoperte operative eccedenti mq. 1.000	30%
29) Aree scoperte operative eccedenti mq. 5.000	35%
30) Aree scoperte operative eccedenti mq. 10.000	40%

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione

dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

- b) comunicare entro il mese di Maggio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 11 *Superficie degli immobili*

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 14 comma 9-bis del D.L 201 /2011, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, di cui all'art. 14 comma 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 m² per colonnina di erogazione.
6. Per l'anno 2013 si considerano, ai fini dell'applicazione del tributo, le superfici già dichiarate nel precedente sistema di tariffazione.

TITOLO III

Tariffe

Art. 12 *Costo di gestione*

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

4. Sono ricompresi nel Piano finanziario successivo lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale, riportandone in relazione le relative motivazione.

Art. 13 Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata all'anno solare, cui corrisponde una distinta obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da approvare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è approvata entro tale termine, si applica la tariffa deliberata per l'anno precedente.

Art. 14 Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività K_d di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 15 Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 32, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 16 Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del DPR 158/99.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 17 Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di un'unità ogni 36 m² di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore). Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate ad alcun titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Art. 18 Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 19 Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività individuate nell'allegato 1 del D.P.R. 158/99.

L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dalle tabelle 3a, 3b, 4a, 4b del suddetto D.P.R. viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

3. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata, salvo quanto previsto all'art. 7 comma 5.

5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 20 Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 21 Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica con possibilità di incremento sino al 100% da determinare in sede di determinazione tariffaria.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi

ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25 (recupero), 26 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 27 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 23 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 24.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 29.

Art. 22 Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 29.

TITOLO IV

Riduzioni e agevolazioni

Art. 23 Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione massima del 15%

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10% della tariffa. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto e uso di appositi contenitori o attestante la realizzazione e uso di opere manufatti o sistemi atti a consentire l'autotrattamento di scarti organici. Nel caso in cui il contenitore sia stato fornito dal comune o dal gestore del servizio si applica una riduzione del 5% della tariffa.

4. Nel caso in cui siano istituiti sistemi di raccolta dei rifiuti che consentano la rilevazione puntuale dei conferimenti effettuati dalle singole utenze domestiche, anche in forma aggregata, sarà applicata la riduzione per l'avvio a recupero alle utenze per le quali sarà rilevata la puntuale e costante partecipazione alle raccolte differenziate. La riduzione non sarà concessa alle utenze per le quali non sia registrata, nel corso dell'anno di riferimento, alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti non differenziati.

La riduzione sarà applicata sul saldo finale dell'anno di riferimento, in misura proporzionale fino ad un massimo del 30%, alle utenze domestiche che rispettino i seguenti requisiti:

a) abbiano effettuato almeno 12 conferimenti annui del contenitore per la raccolta degli scarti organici o attestino, nei modi definiti al precedente punto 3, il ricorso al compostaggio domestico;

b) non abbiano subito sanzioni o segnalazioni per abbandono rifiuti;

c) sia rilevata la partecipazione alle raccolte differenziate e la limitata produzione di rifiuti urbani indifferenziati non recuperabili. La riduzione per l'avvio a recupero sarà concessa agli utenti domestici che, oltre a rispettare i parametri definiti alle lettere "a" e "b," che precedono, facciano registrare i seguenti conferimenti di rifiuti urbani indifferenziati (contenitore grigio):

- da 81 a 120 litri abitante / anno, riduzione massima del 15%;
- fino a 80 litri abitante / anno riduzione massima del 30%;

Nel caso di utenze aggregate i requisiti stabiliti dalle precedenti lettere "a) b)" del presente punto 4, per l'applicazione della riduzione, saranno richiesti cumulativamente con gli stessi principi e non potranno essere applicate distintamente a singoli componenti che costituiscono l'aggregato.

Nel calcolo delle riduzioni di cui al precedente punto c) non si tiene conto dei seguenti flussi di rifiuti urbani indifferenziati:

- conferimenti di eventuali contenitori dedicati alla raccolta di pannolini e altri presidi medici prodotti da persone affette da patologie riconosciute da SSNN;
- conferimento di pannolini, per i quali sia stata chiesta l'esenzione per i nuovi nati fino al compimento del 3° anno di età, fino alla quantità di 50 litri settimanali.

5. Ogni anno il Consiglio Comunale, in sede di approvazione delle Tariffe, adotterà la percentuale di riduzione da applicare alle utenze domestiche per l'avvio a recupero.

Art. 24 Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, massima del 15% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Si applicano il secondo e il quinto comma dell'articolo 23.

Art. 25 Riduzioni per il recupero

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero e ulteriore attestazione di aver destinato, l'intero flusso di rifiuti generato, a canali di smaltimento diversi dal circuito di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Tale riduzione decade qualora sia accertato l'eventuale conferimento anche parziale, al pubblico servizio.

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere

una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 30% della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati – con esclusione degli imballaggi secondari e terziari – avviata al recupero per il 25% del costo unitario Cu di cui al punto 4.4. all. 1, del DPR 158/99 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 31 Gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

5. Nel caso in cui siano istituiti sistemi di raccolta dei rifiuti che consentano la rilevazione puntuale dei conferimenti effettuati dalle singole utenze non domestiche, sarà applicata la riduzione per l'avvio a recupero alle utenze per le quali sarà rilevata la partecipazione alle raccolte differenziate. La riduzione non sarà concessa alle utenze per le quali non sia registrata, nel corso dell'anno di riferimento, alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti non differenziati.

La riduzione sarà applicata a consuntivo, sul saldo finale dell'anno di riferimento, in misura proporzionale fino ad un massimo del 30%, alle utenze per le quali sarà rilevata la puntuale e costante partecipazione alle raccolte differenziate.

La riduzione per le utenze non domestiche sarà determinata dal rapporto tra volume complessivo di rifiuti indifferenziati avviati a smaltimento passivo e il volume complessivo di materiali avviati a recupero, secondo il seguente schema:

- a) rifiuti indifferenziati compresi tra il 20,1% e il 30% dei materiali recuperabili, riduzione massima del 10%;
- b) rifiuti indifferenziati compresi tra il 10,1% e il 20% dei materiali recuperabili, riduzione massima del 20%;
- c) rifiuti indifferenziati fino al 10 % dei materiali recuperabili, riduzione massima del 30%.

La riduzione non sarà applicata alle utenze non domestiche che abbiano subito sanzioni o segnalazioni per conferimenti impropri e abbandono rifiuti.

6. Le attività appartenenti alle categorie 22, 24 e 27 per i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e alle categorie 16, 17 e 20 per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, caratterizzate da elevate produzioni di scarti organici, potranno fruire di una ulteriore riduzione del 20% nel caso in cui si possa rilevare il conferimento al servizio di raccolta differenziata di elevate quantità di scarti organici in quantità superiori a 50 Kg / m² / anno. La riduzione sarà applicata a consuntivo sul saldo finale dell'anno di riferimento.

7. Le attività appartenenti alla categoria 22 per i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e alle categorie 16 per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, con superfici superiori a m² 200 considerato l'utilizzo temporaneo o stagionale delle superfici destinate a cerimonie e altre attività occasionali, possono fruire di una riduzione del 50% per uso stagionale che sarà applicata esclusivamente alle suddette superfici. Tale riduzione non è cumulabile con la riduzione definita al punto 6. Le utenze che intendano usufruire di tale riduzione, dovranno presentare annualmente apposita richiesta corredata di planimetria, sottoposta ad accettazione preventiva.

8. Ogni anno il Consiglio Comunale, in sede di approvazione delle Tariffe, adotterà la percentuale di riduzione da applicare alle utenze non domestiche per l'avvio a recupero.

Art. 26 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 27 Agevolazioni

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano in specifiche condizioni economiche e di disagio sociale identificate in sede di approvazione delle tariffe.
2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono definite con propria deliberazione dal Consiglio comunale. In assenza di una deliberazione di modifica, per l'anno successivo è sono confermate le agevolazioni dell'anno precedente.
3. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 28 Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. La somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, non può superare la soglia del 60% del tributo dovuto ad esclusione delle sole riduzioni definite al punto 7 dell'articolo 25 del presente regolamento.

TITOLO V

Maggiorazione per i servizi indivisibili

Art. 29 Presupposto della maggiorazione

1. Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili comuni del Comune.
2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.
3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni e ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.
4. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 20.
5. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 30 Aliquote

1. L'aliquota base della maggiorazione è stabilita, per ogni tipologia di utenza, in 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile.

2. Il consiglio comunale può, con la deliberazione che stabilisce le tariffe del tributo comunale sui rifiuti, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro per metro quadrato, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove lo stesso è ubicato.

3. In assenza di una deliberazione di modifica, per l'anno successivo è confermata l'aliquota dell'anno precedente.

TITOLO VI

Dichiarazione, accertamento e riscossione

Art. 31 Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati: dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei co-obbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 32 Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti tenuti al pagamento del tributo entro il mese successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti: i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, telefono, fax o indirizzo posta elettronica certificata) dell'intestatario della scheda famiglia;

- b) per le utenze di soggetti non residenti: i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, telefono, fax o indirizzo posta elettronica certificata) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) In caso il conduttore sia diverso dal proprietario dell'immobile, nome del proprietario dell'immobile, completa di generalità, indirizzo e numero telefonico;
 - d) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - e) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
 - h) sottoscrizione con firma leggibile.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale), nonché l'eventuale numero telefonico, fax e indirizzo di posta elettronica;
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) In caso il conduttore sia diverso dal proprietario dell'immobile, nome del proprietario dell'immobile, completa di generalità, indirizzo e numero telefonico;
 - d) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) il numero degli addetti, attività svolta e rifiuti prodotti;
 - g) il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A. –
 - h) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
 - i) sottoscrizione con firma leggibile
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al gestore del servizio o agli uffici comunali competenti in caso di gestione diretta del tributo, o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 33 Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. Nel caso in cui la gestione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi sia affidata a soggetto esterno, lo stesso sarà tenuto alla nomina del funzionario responsabile del tributo.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138

Art. 34 Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

Art. 35 Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente

comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 36 Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale. L'Amministrazione Comunale in sede di definizione delle tariffe annuali determina il numero delle rate e le scadenze dei pagamenti.

2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato F 24 di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 35, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Art. 37 Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 38 Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 37, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente, essere compensate con gli importi dovuti al comune a titolo di tributo comunale sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza di rimborso o dell'eventuale richiesta di compensazione.

Art. 39 Disciplina della dilazione e rateizzazione del tributo

Nel caso di comprovata difficoltà da parte del contribuente nel pagamento del tributo, il responsabile del tributo potrà concedere motivatamente una dilazione del pagamento entro il

limite massimo di 6 mensilità gravate di interessi legali. Per importi superiori ad € 20.000 il responsabile chiederà la costituzione di una garanzia fidejussoria assicurativa o bancaria

Art. 40 *Somme di modesto ammontare*

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria per somme inferiori 12 euro per anno d'imposta e al rimborso per somme inferiori a 30 euro per anno d'imposta comprensivo di interessi.

Art. 41 *Disciplina della procedura coattiva*

La riscossione coattiva del credito può essere effettuata con una delle seguenti modalità:

- a) mediante ruolo affidato al concessionario della riscossione delle entrate;
- b) mediante procedimento ingiuntivo di cui al R.D. 14.4.1910 n. 639;

In ogni caso, con aggravio di interessi legali, sanzioni per omesso versamento e di spese nei confronti dell'utenza.

Art. 42 *Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione*

1. Il Comune o il soggetto affidatario del servizio, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflattivo del contenzioso, adotta ai sensi dell'art. 50 della legge 27.12.1997 n. 449, l'istituto dell'accertamento con adesione.

2. L'accertamento del tributo può essere definito con adesione in contraddittorio col contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. 19.6.1997 n. 218 e ss.mm.ii. nonché secondo le disposizioni seguenti. Per contribuente s'intendono tutte le persone fisiche, società di persone, associazioni professionali, società di capitali ed enti soggetti passivi del tributo.

Art. 43 *Ambito di applicazione*

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti del Comune o del soggetto affidatario del servizio e non si estende agli atti di mera liquidazione del tributo conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni e comunicazione, né agli atti di accertamento che hanno formato oggetto di impugnazione. Per tale ultima fattispecie potrà essere proposta la conciliazione giudiziale ex art. 48 del d.lgs. 31.12.1992 n. 546.

2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati.

3. La definizione chiesta ed ottenuta comportando il soddisfacimento del debito tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti gli altri soggetti passivi.

4. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone lo presenza di materia concordabile, vale a dire di elementi suscettibili di apprezzamento volitivo; quindi esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione è determinabile in conformità ad elementi certi ed incontrovertibili.

5. L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto d'accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativo al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie ed interessi; non potendosi ammettere adesione parziale all'atto medesimo.

6. In sede di contraddittorio Il Comune o il soggetto affidatario del servizio deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo-beneficio dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

7. In ogni caso resta fermo il potere-dovere del I Comune o del soggetto affidatario del servizio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati od illegittimi.

Art. 44 Attivazione del procedimento per la definizione con adesione

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:

- a) a cura del comune, o del soggetto affidatario del servizio prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'accertamento.

Art. 45 Procedimento ad iniziativa del Comune

1. Il Comune o il soggetto affidatario del servizio, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, a seguito dell'attività di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione:

- a) della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento;
- b) dei periodi di imposta suscettibili di accertamento;
- c) degli elementi in base ai quali ha emesso avvisi di accertamento;
- d) del giorno e del luogo di comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune o il soggetto affidatario del servizio può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. Qualora, a seguito di richieste di chiarimenti, di invito o esibire o trasmettere atti e documenti, di invio di questionari, venga instaurato il contraddittorio con il contribuente, la pendenza tributaria può parimenti essere definita mediante accertamento con adesione, pur in assenza di formale invito, sempre che sussistano i presupposti indicati nel presente Regolamento.

4. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento su iniziativa del Comune o del soggetto affidatario del servizio non riveste carattere di obbligatorietà.

5. La mancata attivazione da parte del Comune o del soggetto affidatario del servizio consente al contribuente di poter richiedere, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, l'attivazione del procedimento qualora riscontri nello stesso aspetti che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria.

Art. 46 Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'istanza può esser presentata al Comune o al soggetto affidatario del servizio mediante consegna diretta o a mezzo posta. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione della stessa, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo. Entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il Comune o il soggetto affidatario del servizio anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

Art. 47 Differimento, mancata presentazione, mancato accordo

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicato nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, è dato atto in apposito verbale da parte del funzionario incaricato del procedimento.

Art. 48 Atto di accertamento con adesione/accordo

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento sia concordato con il contribuente, Il Comune o il soggetto affidatario del servizio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal funzionario responsabile o suo delegato.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati:
 - a) gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti;
 - b) la liquidazione del maggior tributo, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione;
 - c) le modalità di versamento delle somme dovute.

Art. 49 Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso o, in caso di pagamento rateale, della prima rata unitamente all'eventuale prestazione della garanzia di cui all'ultimo comma del presente articolo.
2. Entro 10 (dieci) giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire al Comune o al soggetto affidatario del servizio la quietanza del pagamento dell'intero importo delle somme dovute, ovvero dell'importo della prima rata con eventuale copia della garanzia di cui all'ultimo comma.

3. Il Comune o il soggetto affidatario del servizio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

4. E' ammesso, o richiesto dal contribuente, il pagamento in forma rateale nella forma e nelle misure previste dall'art. 8, comma 2, del d.lgs. 19.6.1997 n. 218.

5. Per il versamento delle rate successive alla prima Il Comune o il soggetto affidatario del servizio può richiedere la prestazione di garanzia, per il periodo di rateazione di detto importo aumentato di un anno, mediante:

- a) fideiussione bancaria
- b) polizza assicurativa fideiussoria

Art. 50 Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento.

2. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune o del soggetto affidatario del servizio.

3. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per Il Comune o il soggetto affidatario del servizio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuto conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.

4. L'adesione conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, ne determina la perdita di efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 51 Effetti del mancato accordo

1. In caso di mancato accordo i termini per la presentazione del ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale cominciano nuovamente a decorrere dal novantesimo giorno previsto per l'effettuazione della conciliazione.

Art. 52 Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione con adesione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge; in ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore od un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi.

2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un terzo se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione: in ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi.

3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazioni formali e concernenti la mancata, incompleta o non esaustiva risposta a richieste formulate dal comune sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.

Art. 53 Autotutela

1. Il funzionario responsabile è titolare del potere di annullamento o di revoca degli atti ritenuti illegittimi o infondati anche in pendenza di giudizio, oppure anche in caso di non impugnabilità dei medesimi fatta eccezione per gli atti per i quali è intervenuta sentenza definitiva.
2. Tale potere si esercita mediante emanazione di atti motivati nei quali sono indicate le ragioni di fatto e/o di diritto che inducono a tale soluzione.
3. Nel potere di autotutela è ricompreso anche il potere di disporre la sospensione dei soli effetti degli atti per i quali si presume la sussistenza di elementi di illegittimità o infondatezza, nonché la possibilità, salvi gli effetti già conclusi, di rivedere i provvedimenti emessi a seguito dell'esercizio dell'istituto dell'interpello da parte dell'utente e disciplinato dal presente regolamento.

Art. 54 Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dal presente regolamento in materia.

TITOLO VII

Disposizioni finali e transitorie

Art. 55 Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013.
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a patire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Art. 56 Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 57 Disposizioni transitorie

1. Il comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini di decadenza o di prescrizione.

2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 58 Disposizioni per l'anno 2013

1. La gestione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è affidata, fino al 31 dicembre 2013, al soggetto che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgeva il servizio di accertamento e riscossione della previgente forma di prelievo sui rifiuti.

2. Per la riscossione del tributo per il 2013 vengono stabilite n. tre rate, due in acconto e una a saldo, rispettivamente nel mese di luglio 2013, ottobre 2013 e febbraio 2014, dando atto che la maggiorazione standard pari a 0.30 euro al metro quadrato è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'art.17 del D. Lgs.n.241/1997.

3. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe del tributo e della maggiorazione per i servizi indivisibili, l'importo delle rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo della previgente forma di prelievo sui rifiuti. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate per l'anno 2013 è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla previgente forma di prelievo sui rifiuti applicate nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con l'ultima rata.

4. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione per i servizi indivisibili è effettuato in base alla misura standard di 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente all'ultima rata-relativa al tributo per i rifiuti.

5. La comunicazione prevista all'articolo 10 comma 5 lettera B, esclusivamente per l'anno 2013 deve essere presentata entro il 30 settembre .

6. La richiesta di riduzione prevista all'articolo 25 comma 4, esclusivamente per l'anno 2013, deve essere presentata entro il 30 settembre dell'anno in corso.